

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0060266/P-/ Cl.: COM.4.8**

riferimento: **prot. 21030 dd. 11/12/2012**
allegato
Trieste, **17 dicembre 2012**

Oggetto: **decreti legislativi 59/2010 e 147/2012, legge "comunitaria" regionale 15/2012: approfondimenti.**

Con la nota citata a margine dell'Associazione Intercomunale in indirizzo, sono stati richiesti specifici chiarimenti relativamente ad alcune disposizioni di cui alla normativa in oggetto richiamata; si sviluppano, di seguito, le considerazioni di competenza.

1. D.lgs. 147/2012, articolo 8, comma 2, lettera c), sostitutivo del comma 2 dell'articolo 26 del d. lgs 114/1998: esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio

Come già esplicitato dalla scrivente nella circolare prot. n. 0045389/P – CL: COM.4.8 dd. 4 ottobre 2012 (n. 2.a), nell'ordinamento del FVG non trova applicazione la norma statale in esame, poiché la distinzione tra destinazione d'uso <<commerciale al dettaglio>> e <<commerciale all'ingrosso>> ha una valenza di ordine edilizio (legge regionale 19/2009); sul punto si richiamano, in particolare, le note sempre della scrivente prot. n. 5853/PROD.COMM dd. 15 marzo 2010 e prot. n. 24898/PROD.COMM dd. 17 ottobre 2007¹, dove viene chiarito che <<qualunque area dell'esercizio commerciale, in cui sia consentito l'accesso al pubblico degli avventori, deve reputarsi superficie di vendita al dettaglio>>.

Ne deriva che per superficie di vendita all'ingrosso deve intendersi la superficie in cui è consentito l'accesso soltanto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 29/2005 (e di cui alla specifica contenuta nel DPRReg 23 marzo 2007, n. 069/Pres., articolo 2, comma 1, lettera a): cfr. nota prot. n. 24905/PROD.COMM dd. 17 ottobre 2007²).

Alla luce della circolare ministeriale n. 3656/C (punto 5.1), la disposizione va interpretata nel senso che, in caso di esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e di vendita al dettaglio nello stesso locale (qualora consentito), l'intera superficie, tanto quella destinata all'ingrosso, quanto quella destinata al dettaglio, è sottoposta alle disposizioni concernenti il

¹ Le note sono consultabili sul sito:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-servizi/FOGLIA14/>
Macroarea: Attività di vendita; file: Vendita ingrosso e dettaglio superficie separazione (15.03.10) e file: Vendita ingrosso e dettaglio superficie (17.10.07).

² La nota è consultabile sul sito (e nella Macroarea) di cui alla nota 1, file: Vendita all'ingrosso nozione (17.10.07).

commercio al dettaglio (per fare un esempio: superficie al dettaglio mq. 50, superficie all'ingrosso mq 1.500, superficie totale ai fini della normativa applicabile per l'esercizio al dettaglio: mq. 1.550).

2. D.lgs. 147/2012, articolo 2, comma 2, modificativo dell'articolo 64 del d.lgs. 114/1998: somministrazione di alimenti e bevande - SCIA

In proposito, si ribadisce quanto già evidenziato nella richiamata circolare prot. n. 0045389/P (n. 2.c); pertanto, se l'Amministrazione comunale ritiene di non sottoporre a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, nessuna delle zone del territorio, sull'intero territorio del Comune l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione vanno assoggettati a SCIA: l'adozione, in proposito, di un mero atto di indirizzo che ribadisca un tanto lo si ritiene privo di significato.

Per quanto concerne gli eventuali "provvedimenti di programmazione", adottabili in virtù del sopra richiamato comma 3 dell'articolo 64, questi non costituiscono un atto distinto e diverso dai "criteri" di cui all'articolo 69 della legge regionale 29/2005: come già illustrato nella circolare n. 0045389/P, tali "criteri" rappresentano nient'altro che elementi (maggiormente) integrativi/specificativi del contenuto dei "provvedimenti di programmazione" contemplati nella normativa nazionale; l'atto comunque rimane unico.

3. D.lgs. 147/2012, articolo 8, comma 1, lettera f), sostitutiva della lettera b) del comma 6 dell'articolo 71 del d. lgs 59/2010: posizioni equivalenti alla qualità di socio lavoratore

La disposizione in esame riconosce il requisito professionale anche a chi abbia esercitato, secondo i canoni della legge, l'attività d'impresa nel settore alimentare o della somministrazione <<in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti>>.

L'inciso <<altre posizioni equivalenti>> costituisce una tipica fattispecie di "norma in bianco", il cui contenuto viene concretizzato in virtù della specifica disciplina cui si ricollega; un esempio per tutti: l'associazione in partecipazione (cfr. risoluzione MiSE n. 95101 del 22/07/2010, ai sensi della quale matura il possesso del requisito professionale pure l'associato in partecipazione, con regolare posizione INPS e INAIL).

Secondo l'opinione maggioritaria in giurisprudenza ed in dottrina, l'associazione in partecipazione configura un "contratto" di scambio, in virtù del quale <<l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto>> (articolo 2549 c.c.); essenziali alla figura contrattuale in argomento sono l'«apporto», che può concretizzarsi anche in solo apporto d'opera (escluso, comunque, il rapporto di lavoro subordinato) e la «partecipazione agli utili»: il titolare dell'impresa rimane pur sempre l'associante e non l'associato, il quale comunque non assume la qualifica di socio³.

³ Cfr. CIAN – TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile* (artt. 2549 e ss.), ed. CEDAM, 2009.

4. D.lgs. 147/2012, articolo 8, comma 1, lettera i): possibilità di nominare un unico preposto per più esercizi commerciali

Nella più volte richiamata circolare prot. n. 0045389/P (n. 3) si è già sottolineata la possibilità di nominare anche un solo preposto per più esercizi, qualora venga garantita l'effettiva presenza del medesimo, nel senso di una agevole rintracciabilità.

Attualmente, con lo sviluppo sempre più marcato della tecnologia ed in particolare degli specifici sistemi informatici e telematici (Web cam), che consentono contatti in tempo reale anche a distanza, nulla impedisce che il soggetto "preposto" sia presente in una determinata "sede", ma in collegamento immediato, per quanto virtuale, con altre "sedi", sebbene allocate in varie parti del territorio.

5. Punti vendita della stampa quotidiana e periodica

Sul punto, si ribadisce quanto già affermato sempre nella circolare prot. n. 0045389/P (n. 5): non ostante sussista ancora la distinzione formale tra punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi, questa deve ritenersi venuta meno (al pari della tassatività delle tipologie di rivendite non esclusive) in virtù della disposizione di cui dell'articolo 5 del decreto legislativo 170/2001, lettera d bis), inserita dall'articolo 39 del decreto legge 1/2012: *<<gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa>>*.

Si richiama, inoltre, quanto già esplicitato nella nota della scrivente, prot. n. 0003746/P-/ Cl. COM.4.8 dd. 27 gennaio 2012⁴, e cioè che *<<la programmazione di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 29/2005, possedendo una valenza esclusivamente di equilibrio commerciale e non territoriale va considerata disapplicabile, con la conseguenza di assoggettare a SCIA anche l'attivazione delle rivendite (esclusive e non esclusive) della stampa quotidiana e periodica>>*.

6. Impianti di distribuzione carburanti e attività integrative: orari

Il settore è stato liberalizzato, con riferimento specifico all'attività di vendita e di somministrazione, dall'articolo l'articolo 31, comma 1, del decreto legge 201/2001 (convertito, con modifiche, dalla legge 214/2011) e non si ritengono sussistenti fondate ragioni per escludere da tale liberalizzazione anche le cd. attività commerciali integrative.

Per quanto concerne la legge regionale 19/2012, l'articolo 47 dispone solamente che *<<Ai fini di garantire almeno un servizio di base all'utenza, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti osservano un orario minimo settimanale di trenta ore>>*, norma, tra l'altro, non assistita da alcuna sanzione amministrativa.

Cordiali saluti

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile istruttoria: Riccardo Bracale tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

⁴ La nota è consultabile sul sito di cui alla nota 1, Macroarea: *Stampa*; file: *Stampa quotidiana e periodica - Liberalizzazioni (27.01.12)*.